

Lì, 20/01/2023

CIRCOLARE 818/23

**OGGETTO: AUMENTO AL 5% DAL 2023 DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE E
FATTURE DI FINE 2022: DETRAIBILITÀ IVA IN BASE ALLA DATA DI
RICEVIMENTO**

RAVVEDIMENTO

Il tasso di interesse legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). L'aumento del tasso di interesse legale si traduce dall'1.1.2023 in un incremento del costo del ravvedimento.



Per la **regolarizzazione nel 2023** di violazioni **commesse nel 2022** gli interessi devono essere calcolati con riferimento al **tasso applicabile in ciascuna annualità** e pertanto nella misura dello 1,25% fino al 31.12.2022 e 5% dall'1.1.2023.



Un contribuente (trimestrale), non ha versato entro il 27.12.2022 l'acconto IVA 2022 pari a € 40.000. Si ipotizzi che lo stesso provveda a regolarizzare la violazione in data 18.2.2023. Considerata la riduzione dal 30% al 15% della sanzione prevista per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta per la violazione in esame risulta pari all'1.67% ($15\% \times 1/9$).

Oltre all'imposta (€ 40.000), il contribuente dovrà quindi versare:

- la sanzione ridotta pari a € 668,00 ($40.000 \times 1,67\%$)
- gli interessi così calcolati:

40.000 x 1,25% x 4 gg / 365 gg	€ 5,48
--------------------------------	--------

40.000 x 5% x 49 gg / 365 gg € 268,49

Totale interessi	€ 273,97
------------------	----------

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	retezione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6035		2022			40.000	00	
		8904		2022			668	00	
		1991		2022			273	97	
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto			TOTALE	A	B	40.941	97	SALDO (A-B)
							40.941	97	

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2022 / 2023

Per determinare l'IVA detraibile nell'ambito della liquidazione periodica va considerato che:

- l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che:
 - il **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
 - il **termine ultimo** entro cui è **possibile detrarre l'IVA** è individuato nel termine di presentazione del **mod. IVA relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**;
- l'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che **il diritto alla detrazione dell'IVA** è esercitabile **previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti**. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - entro il termine di presentazione della **dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno;
- come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, **l'esercizio del diritto alla detrazione**, in ossequio ai principi comunitari, **è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti**:
 - presupposto (sostanziale) **dell'effettuazione dell'operazione** (esigibilità dell'IVA);
 - presupposto (formale) **del possesso della fattura d'acquisto**.Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre **dal momento in cui** l'acquirente / committente **soddisfa i suddetti 2 requisiti**, ferma restando la necessità di annotare la fattura nel registro degli acquisti e di esercitare il diritto alla detrazione al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui i predetti requisiti si sono verificati**, con riferimento al **medesimo anno**;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, nella liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate**:
 - **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;
 - **entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione**, per i soggetti IVA trimestrali.



Tale previsione **non è applicabile** ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, ossia alle operazioni effettuate in un anno, le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**.

In tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

Applicando quanto sopra esposto alle **fatture datate 2022**, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA, è necessario distinguere tra:

- fatture 2022 **ricevute nel 2022**;
- fatture 2022 **ricevute nel 2023**.

Per individuare il **momento di ricevimento** della fattura elettronica si rammenta che rileva quanto attestato da SdI considerando che:

- **se SdI riesce a consegnare la fattura** al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario** (così la FAQ 19.7.2019, n. 129);

- **qualora SdI non riesca a recapitare la fattura** al destinatario per cause tecniche non imputabili ad esso, la fattura viene messa a disposizione sul portale *Fatture e Corrispettivi* e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) corrisponde alla **data di presa visione / scarico del file fattura**.

FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2022

Se la fattura datata 2022 è stata **ricevuta entro il 31.12.2022**, l’imposta può essere detratta:

- nella **liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2022**, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre); ovvero
- **nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2022** (mod. IVA 2023), annotando la fattura entro il 2.5.2023 (il 30.4 cade di domenica) **in un apposito sezione del registro acquisti** relativo alle fatture ricevute nel 2022.

FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2023

Come sopra evidenziato, se la **ricezione** della fattura si verifica **l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione** (data fattura), **non** trova applicazione la c.d. “retro-detrazione” che consente di detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione per i soggetti IVA trimestrali).

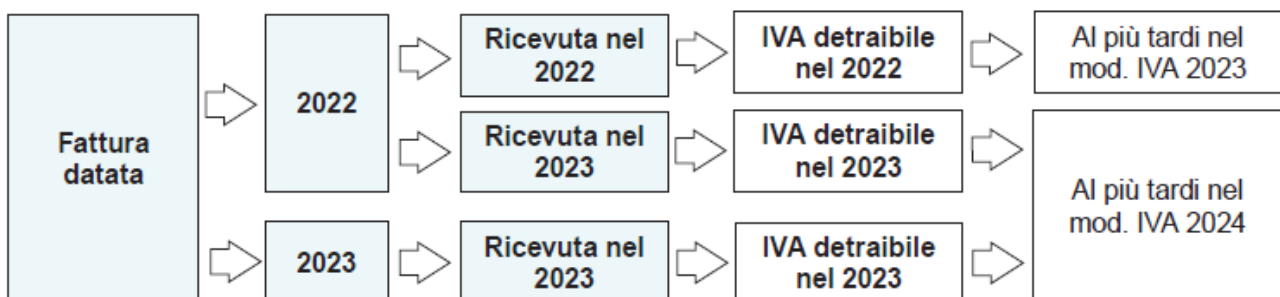
Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2022) è ricevuta l’anno successivo (2023), **l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2023)**.

In altre parole, se la fattura datata dicembre 2022 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2023, l’imposta può essere detratta:

- nella **liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre** (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2023) **o dei mesi / trimestri successivi**, previa annotazione nel registro degli acquisti; ovvero, da ultimo,
- **nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023** (mod. IVA 2024). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2024 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2023.

Tale situazione si riscontra:

- non soltanto per le fatture **datate 2022, emesse** (inviata a SdI) **entro il 31.12.2022** e ricevute dall’1.1.2023;
- ma anche per le fatture **datate 2022 ed emesse** (inviata a SdI) **nei primi giorni del 2023** (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione / entro il giorno 15 del mese successivo).



Esempio 1



Il 12.12 e il 19.12.2022 il Comune ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da ddt. Per tali cessioni il 31.12.2022 la Beta srl ha emesso / inviato a SdI la fattura differita datata 31.12.2022.

Tale fattura è stata "recapitata" da SdI al Comune il 2.1.2023.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

Il Comune, acquirente, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2023 (ancorché prima del 15.1) ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione di gennaio 2023 (da effettuare entro il 16.2) previa annotazione nel registro degli acquisti.

Esempio 2



Il 12.12 e il 19.12.2022 il Comune ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da ddt. Per tali cessioni il 10.1.2023 la Beta srl ha emesso / inviato a SdI la fattura differita datata 31.12.2022.

Tale fattura è stata "recapitata" da SdI al Comune il 12.1.2023.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

Comune, acquirente, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2023 (ancorché prima del 15.1) ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione del primo trimestre 2023 (da effettuare entro il 16.5) previa annotazione nel registro degli acquisti.

Esempio 3



Il 30.12.2022 il Comune ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, per i quali quest'ultima ha emesso / inviato a SdI la fattura immediata datata 30.12.2022.

Tale fattura è stata "recapitata" da SdI al Comune il 31.12.2022.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

Il Comune, acquirente, avendo ricevuto la fattura a dicembre 2022 ed effettuando liquidazioni IVA trimestrali, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione del "quarto trimestre" 2022 (da effettuare nell'ambito del mod. IVA 2023), previa annotazione nel registro degli acquisti.

Esempio 4



Il 31.12.2022 il Comune ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, per i quali quest'ultima ha emesso / inviato a SdI la fattura immediata datata 31.12.2022.

Tale fattura è stata "recapitata" da SdI al Comune il 2.1.2023.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

Il Comune, acquirente, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2023 (ancorché prima del 15.1) ed effettuando liquidazioni IVA mensili, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione di gennaio 2023 (da effettuare entro il 16.2), previa annotazione nel registro degli acquisti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
